

N. R.G. VG 1019/2024

TRIBUNALE DI BOLOGNA
SEZIONE QUARTA CIVILE E PROCEDURE CONCORSUALI

La Giudice Antonella Rimondini,

Letto il ricorso proposto da _____ ai sensi degli artt. 18 e 19 d.lgs. 14/2019 in data 26 gennaio 2024 con il quale si chiede di “*confermare le misure protettive del patrimonio, chieste dalla Società ai sensi dell’art. 18 CCII contestualmente all’istanza di nomina dell’Esperto, stabilendone la durata massima di centoventi giorni?*”;

rilevato che il ricorso è stato presentato nel rispetto dei termini dell’art. 19, I comma, CCI;

ritenuta la competenza del Tribunale di Bologna *ex art. 27 CCI*, nel cui circondario ha sede la ricorrente;

dato atto che al ricorso è stata allegata l’accettazione dell’Esperto nominato dalla Commissione costituita presso la Camera di Commercio di Bologna;

considerato che al ricorso è stata allegata la documentazione prescritta dall’art. 19, II comma, CCI;

tenuto conto che la ricorrente ha individuato i creditori interessati dalle misure protettive ed agli stessi sono stati notificati il ricorso ed il decreto di fissazione udienza;

considerato che la società ricorrente ha depositato l’attestazione dell’invio al Registro delle Imprese della richiesta di pubblicazione del numero di ruolo generale del presente procedimento;

tenuto conto che si sono costituiti i seguenti creditori:

_____, _____, _____ e _____, contestando la sussistenza dei presupposti per la conferma delle misure protettive, nonché _____ che,

all’esito dell’udienza del 29 febbraio 2024, si è associata alla domanda della _____;

sentiti la ricorrente, i creditori e l’Esperto all’udienza del 29 febbraio 2024;

rilevato che l’Esperto ha depositato una relazione nella quale ha dato atto: di aver avuto alcuni confronti con l’imprenditore; che la società si trova in una situazione di insolvenza; di aver esaminato il piano di risanamento che prevede la prosecuzione dell’attività di impresa (eventualmente con trasferimento dell’azienda a terzi), l’apporto di finanza fino ad un massimo di _____



100000 euro, la definizione di accordi e/o contratti ex art. 23 CCI; che era stato rinnovato, con la sua collaborazione il test pratico, il cui risultato – anche in caso di riduzione dei compensi dei familiari dell'amministratore che lavorano per la società – induce a ritenere che le difficoltà di risanamento siano estremamente elevate; di aver coinvolto nelle trattative il creditore principale che ha mostrato disponibilità solo ad un pagamento dilazionato, previo versamento di un cospicuo acconto; che il valore dell'azienda, essendo concentrato principalmente su risorse immateriali, è estremamente volatile, con conseguente impraticabilità della prosecuzione dell'esercizio di impresa in caso di apertura della liquidazione giudiziale; considerato che l'Esperto ritiene, come confermato anche nel corso dell'udienza, che pur essendovi oggettive difficoltà di risanamento dell'impresa, la serietà del percorso avviato dalla società e le iniziative già assunte per ricercare potenziali acquirenti inducano a ritenere sussistenti i presupposti per assicurare la protezione del patrimonio sociale fino al 30.4.2024, al fine di proseguire le trattative e valutare, in concreto, la possibilità di stipula di Accordi tra la ricorrente ed i creditori;

osservato che

Il Tribunale è chiamato a valutare se ricorrano i presupposti per la conferma delle misure protettive. A tale scopo occorre verificare se le stesse siano strumentalmente idonee a salvaguardare le trattative con i creditori, in un'ottica finalizzata ad un possibile risanamento dell'impresa o, comunque, in una prospettiva di conseguimento di un risanamento che non sia “manifestamente implausibile” (cfr. Tribunale Padova, 02 Marzo 2023, www.ilcaso.it).

Dalle allegazioni e documenti in atti emerge che la società ricorrente si trova in un evidente stato di squilibrio economico-finanziario, derivante principalmente dal credito riconosciuto in capo a (per USD 2.197.715,91) sulla base di titolo non definitivo, ma provvisoriamente esecutivo. La circostanza che la controversia sia ora in grado di appello e che sia stata rigettata l'istanza di sospensione dell'esecutorietà della decisione di primo grado non esclude la sussistenza dei presupposti per avviare le trattative con il creditore interessato al fine definire il contenzioso e, allo stesso tempo, perseguire il risanamento dell'impresa. I due percorsi, infatti, non appaiono incompatibili, purché il comportamento delle parti sia improntato a canoni di correttezza e buona fede.

Anche la circostanza che la ricorrente si trovi in una situazione di insolvenza non pregiudica la possibilità di svolgere le trattative nell'ambito della composizione negoziata per le ragioni già indicate da questo Tribunale che in tendono qui integralmente richiamate (cfr. Trib. Bologna, 8.11.2022, est. Atzori).



Nella fattispecie in esame il progetto di risanamento approntato dalla ricorrente, che è stato legittimamente rielaborato dopo l'avvio del percorso di composizione negoziata con la supervisione dell'Esperto e che potrà essere ulteriormente integrato nel corso delle trattative (cfr. Tribunale Treviso, sez. II, 4.10.2022, www.ilcaso.it), si basa sulla prosecuzione dell'attività di impresa in via indiretta, con trasferimento a terzi dell'azienda.

Il test pratico compiuto dalla ricorrente ha consentito di verificare il grado di difficoltà in cui si trova l'impresa, evidenziando un risultato molto elevato, tale da rendere necessario assumere nuove iniziative non tanto di tipo industriale o di organizzazione aziendale, ma basate sulla vendita dell'azienda per la formazione di flussi di cassa sufficienti a soddisfare il debito maturato nei confronti dei creditori.

La società ricorrente, pur non avendo ancora individuato soggetti interessati all'acquisto, ha avviato attività di ricerca di possibili acquirenti, anche tramite soggetti specializzati. Nelle more, ha accolto il suggerimento dell'Esperto al fine di contenere gli oneri economici sostenuti per la collaborazione dei figli dell'amministratore.

Significativa si deve inoltre ritenere la circostanza che la prosecuzione dell'attività di impresa, per come prospettata, consentirebbe di portare avanti le commesse già in corso, che difficilmente potrebbero essere eseguite qualora si desse corso all'alternativa liquidatoria (cfr. dichiarazioni Esperto all'udienza del 29.2.2024).

Nella fattispecie, dunque, pur non potendosi trascurare le considerazioni critiche di diversi creditori e pur apparendo allo stato di difficile realizzazione il risanamento dell'impresa ricorrente (basato necessariamente sulla vendita dell'azienda, senza che vi sia, allo stato, un soggetto interessato all'acquisto), si deve ritenere accoglibile la richiesta di protezione, stante l'assoluta incapacità dell'alternativa liquidatoria di soddisfare i creditori, in particolare i chirografi.

La soluzione di contenere la durata della protezione al 30.4.2024 appare equilibrata, poiché – da un lato – consente alla ricorrente di porre in essere concreti tentativi di ricerca di un acquirente e proporre un serio tentativo di risanamento e – dall'altro lato – limita i diritti dei singoli creditori per un tempo contenuto.

Infine, un ruolo significativo va attribuito al parere di cui all'art. 19, comma IV, CCI dell'Esperto che, come osservato in precedenza, ha motivato in modo approfondito, completo e logico riguardo alle possibilità di risanamento dell'impresa e alla comparazione con l'alternativa liquidatoria.

Sotto tale profilo si devono condividere le considerazioni dell'Esperto circa le necessità di promuovere le trattative senza correre il rischio che siano proseguite o promosse azioni esecutive



sul patrimonio della società tali da arrecare possibili pregiudizi alla continuità aziendale e, astrattamente, agli stessi diritti dei creditori sociali.

Ricorrono dunque i presupposti per confermare le misure protettive richieste dalla ricorrente fino al 30 aprile 2024, dando atto fin da ora che un'eventuale proroga potrà essere concessa solo ove le trattative cominceranno a presentare, soprattutto con riferimento ai creditori principali, un grado di affidabile certezza.

P.Q.M.

1) Conferma le misure protettive richieste da _____ nei confronti dei seguenti creditori:

_____, società di diritto statunitense con sede legale in

;

2) Fissa per tali misure il termine del 30.4.2024.

Si comunichi alle parti costituite, all'Esperto ed al Registro delle Imprese.

Bologna, 4 marzo 2024

La Giudice

Antonella Rimondini

